



Consiglio regionale della Calabria

XI LEGISLATURA
6^ Seduta
Lunedì 29 giugno 2020

Deliberazione n. 37 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Proroga termini. Modifiche all'articolo 2-bis della l.r. 18/2013.

Presidente: Domenico Tallini
Consigliere - Questore: Filippo Mancuso
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 23, assenti 8

...omissis...

Il Presidente, pone in votazione, separatamente, i tre articoli che sono approvati e, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e deciso l'esito – presenti e votanti 23, a favore 18, contrari 5 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Tallini

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Mancuso

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 30 giugno 2020

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 37 del 29 giugno 2020

XI LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

PROROGA TERMINI.

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 2-BIS DELLA L.R. 18/2013

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 giugno 2020.

Reggio Calabria, 30 giugno 2020

IL PRESIDENTE
(Domenico Tallini)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 156/2016 e s.m.i., ha individuato gli interventi necessari al completamento e ammodernamento dell'impiantistica pubblica di trattamento dei rifiuti urbani (impianti e discariche di servizio) per raggiungere, entro il 2020, l'autosufficienza nel trattamento dei rifiuti urbani in ciascuno dei cinque Ambiti Territoriali Ottimali, coincidenti con i confini amministrativi delle province calabresi.

Nelle more della realizzazione dell'impiantistica pubblica, l'art. 2 bis della legge regionale 12 aprile 2013, n. 18 "Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi" consente, sino al 30 giugno 2020, di integrare le autorizzazioni all'esercizio degli impianti privati di trattamento dei rifiuti urbani presenti sul territorio regionale con l'aggiunta in via temporanea dei codici identificativi dei rifiuti urbani.

Ad oggi, la prossima scadenza del termine di cui sopra, comporterebbe l'interruzione del servizio pubblico di trattamento dei rifiuti urbani in quanto non sono stati ancora realizzati gli impianti pubblici previsti nella pianificazione regionale e quelli esistenti sono del tutto insufficienti ad assicurare l'intera domanda di trattamento dei rifiuti urbani prodotti e raccolti nel territorio regionale. Pertanto è necessario assicurare una nuova proroga. Il nuovo termine temporale deve tenere conto della revisione del Piano di Gestione dei Rifiuti alle direttive del pacchetto dell'economia circolare per come stabilito dall'Ordinanza del Presidente della Regione n. 45/2020.

Relazione tecnico - finanziaria

La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale recando disposizioni che non impegnano i fondi previsti nel bilancio regionale. La legge, infatti, si limita a prorogare termini già fissati dalla legge regionale di riferimento. Si allega alla presente, il quadro di riepilogo dell'analisi economico finanziaria.



Consiglio regionale della Calabria

Quadro di riepilogo analisi economico-finanziaria

Titolo: "Proroga termini. Modifiche all'articolo 2-bis della l.r. 18/2013"

La presente legge è neutrale dal punto di vista finanziario

Tabella 1 – Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Non comporta spese in quanto reca norme ordinamentali	//	//	0,00 €
2	Reca la clausola di neutralità finanziaria	//	//	0,00 €
3	Reca l'entrata in vigore	//	//	0,00 €

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente legge non corrisponde spesa.

Copertura finanziaria: la legge non necessita di copertura finanziaria.

Programma/capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2-bis della l.r. 18/2013)

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 2-bis della legge regionale 12 aprile 2013, n. 18 (Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi), le parole "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.